

Scheda 32 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/5104 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Collegamento sciistico Pinzolo – Madonna di Campiglio – Applicazione Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE, nonché 6 e 12 della Direttiva 92/43/CEE.

Viene fatto riferimento alla realizzazione di nuovi impianti e piste da sci sul Monte Grual, ed alla realizzazione di infrastrutture finalizzate al collegamento sciistico fra le località Pinzolo e Madonna di Campiglio: la Commissione evidenzia l'incidenza negativa di tali progetti su alcuni Siti di Interesse Comunitario esistenti in loco, nonché la necessità di designare ulteriori Zone di Protezione Speciale.

In particolare, con riferimento alla realizzazione di nuovi impianti e piste da sci sul Monte Grual, viene rilevata dalla Commissione la mancata adozione di misure idonee a salvaguardare l'interesse ecologico del sito, nonché il mancato assoggettamento del progetto alla previa Valutazione di Incidenza; in merito alla realizzazione di infrastrutture finalizzate al collegamento sciistico fra le località Pinzolo e Madonna di Campiglio viene evidenziata, sostanzialmente, l'inadeguatezza e l'incompletezza della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale condotta, nonché l'adozione di misure suscettibili di causare il degrado di habitat naturali.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE è stata notificata in data 12 ottobre 2005, cui ha fatto seguito, in data 4 Aprile 2006, una lettera di Messa in mora complementare ex art 226 TCE.

Le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi, trasmettendo dati di analisi evidenziando la significativa riduzione dell'interferenza tra la realizzazione dei progetti e la salvaguardia delle specie e degli habitat tutelati dalle Direttive, nonché informando la Commissione dell'avvenuta designazione delle ulteriori Zone di Protezione Speciale.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 33 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/5159 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Lombardia - Provincia di Sondrio.

Violazione

La Commissione ha richiesto informazioni alle autorità italiane circa la realizzazione di taluni progetti in Siti geografici di Interesse Comunitario (definiti SIC) ovvero in Zone di Protezione Speciale (definite ZPS), suscettibili di avere effetto negativo sull'ambiente circostante.

Poiché tali informazioni non sono state fornite, la Commissione ha iniziato undici procedure di infrazione contro l'Italia notificando circa undici lettere di Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE, ciascuna relativa al progetto in merito al quale non sono state trasmesse informazioni; tra queste, la procedura di infrazione n. 2004/5159 concerne la realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio), all'interno del SIC IT 2040020 e del SIC IT 2040019.

Nel dare seguito alla Messa in Mora, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste, affermando di aver espletato una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che ha appurato la dannosità del progetto per i siti circostanti, e che si è pertanto conclusa con la pronuncia di un parere negativo circa la realizzabilità del progetto.

In particolare, avverso tale parere negativo è stato presentato un ricorso dalla società proponente il progetto, la società “Energia ed Ambiente S.p.A”: tale ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile con sentenza pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, e contro questa sentenza non è stato proposto appello.

Le autorità hanno altresì informato la Commissione dell'approvazione di un Piano Territoriale di Coordinamento (della Provincia) che contiene alcune norme finalizzate a proteggere i Siti di Interesse Comunitario in questione: se definitivamente approvato, quindi, questo Piano Territoriale non consentirebbe la realizzazione del progetto.

Pertanto, alla luce della sentenza di inammissibilità del ricorso, nonché delle norme inserite nel Piano Territoriale, le Autorità ritengono siano venuti meno i presupposti per l'approvazione del progetto, e quindi anche i profili di illegittimità sollevati dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 12 Ottobre 2005 la Commissione europea ha notificato una lettera di Messa in Mora ex 226, a cui hanno le Autorità italiane hanno risposto fornendo le informazioni relative, da ultimo con nota in data 8 Marzo 2007.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a danno del bilancio statale.

Scheda 34 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/0640 procedura ex art. 226 del Trattato CE "Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale e accesso alla giustizia.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente/Ministero della Giustizia.

Violazione

Con Messa in Mora del 25/06/2005 la Commissione rileva la mancata attuazione della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.

In particolare, viene evidenziata la violazione dell'articolo 6 della menzionata Direttiva, ai sensi del quale gli Stati Membri "mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 Giugno 2005", informandone immediatamente la Commissione.

Secondo la Commissione, infatti, la misura nazionale di trasposizione (Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152) è incompatibile con il diritto comunitario sotto un duplice profilo: da un lato la tardività, in quanto l'entrata in vigore del Decreto, che inizialmente era prevista per Agosto 2006, è stata differita prima al 31 Gennaio 2007 e, successivamente, al 31 Luglio 2007; dall'altro l'incompletezza, in quanto, ad avviso della Commissione, il citato Decreto non contiene norme di trasposizione dell'articolo 3 paragrafo 3 (che determina le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano escludere determinati progetti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale), dell'articolo 3 paragrafo 4 lettere d) e g) (che prevede l'obbligo di informare in maniera adeguata circa il progetto da realizzare, l'impatto ambientale che ne deriva, ed il contenuto della decisione relative alla Valutazione di Impatto Ambientale), e dell'articolo 4 paragrafi 4 e 6 (che prevede sia garantita la possibilità di far ricorso alla giustizia nel caso di violazione delle disposizioni comunitarie).

Stato della procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE è stata notificata in data 27 luglio 2005, cui ha fatto seguito, in data 13 dicembre 2005, l'emissione di un parere motivato.

In data 2 Marzo 2007, è stato presentato ricorso ex articolo 226 alla Corte di Giustizia (causa C 69/07), al quale le autorità hanno dato seguito preparando elementi da far valere in sede di contro ricorso da parte dell'Avvocatura dello Stato (Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 22 Marzo 2007).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 35 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2015 ex art. 226 del Trattato CE**

“Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione con lettera di Messa in mora del 13/03/2005, sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in quanto ha disatteso quanto disposto dall'articolo 5 paragrafo 1 della predetta direttiva secondo il quale per ciascun porto è elaborato ed applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti dovevano essere elaborati prima del 28 dicembre 2002 (art. 16 della direttiva) dandone informativa anche alla Commissione.

Le autorità italiane hanno provveduto ad adottare solo alcuni dei piani portuali (Genova, Gioia Tauro, Livorno e Taranto) e non hanno provveduto ad inviarli alla Commissione nonostante le ripetute richieste. Su altri porti le autorità italiane hanno affermato che detti piani sono in fase di elaborazione, consultazione ed approvazione.

La Commissione contesta all'Italia di non aver reso tempestiva informativa ai competenti uffici circa lo stato delle procedure di adozione e di approvazione dei suddetti piani.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE in data 16 marzo 2005, cui ha fatto seguito, in data 12 ottobre 2005 un Parere Motivato contro l'Italia ex art. 226.

Le Autorità italiane hanno trasmesso a Bruxelles la documentazione attestante lo stato di avanzamento delle procedure di adozione dei piani di raccolta alla data del 30 novembre 2005, nonché un prospetto dettagliato inerente il campione dei 19 porti individuati dalla Commissione con nota del 14 luglio 2004.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La predisposizione dei piani di raccolta non dovrebbe comportare un oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il decreto legislativo 24/06/2003 n. 182 di recepimento della direttiva 2000/59/CE stabilisce che le attività connesse all'attuazione della stessa rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali senza oneri aggiuntivi.

Scheda 36 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2238- ex articolo 226 del Trattato CE**

Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

Inosservanza degli obblighi derivanti dalla Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina – Torrente Mandra – Cesarata" – ha ommesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono pienamente applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - una opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE in data 18 ottobre 2006, successivamente, la Commissione ha trasmesso una messa in mora complementare in data 18 luglio 2007, invitando le autorità italiane a trasmettere eventuali osservazioni sugli inadempimenti di cui alla citata Direttiva 92/43CEE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 37 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2315- ex articolo 226 del Trattato CE**

Analisi e monitoraggio in materia di acque.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con Messa in Mora del 18/10/2005 la Commissione contesta la non corretta applicazione degli articoli 5 e 15 della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

L'articolo 5 della Direttiva prevede che gli Stati membri presentino per ciascun distretto idrografico una analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, nonché l'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Tali informazioni, ai sensi dell'articolo 15 della medesima Direttiva, devono essere trasmesse alla Commissione europea, mediante una relazione sintetica, entro quattro anni decorrenti dall'entrata in vigore della Direttiva (quindi entro il 22 Marzo 2005).

L'Italia, non adempiendo a tale obbligo, ha omissso di trasmettere la relazione sintetica contenente le informazioni richieste entro il termine previsto.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le autorità hanno dato seguito trasmettendo le pertinenti osservazioni.

A seguito del Parere Motivato del 28/06/2006. in data 15 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso ex articolo 226 TCE (Causa 85/07) su cui la Corte non ha ancora emesso sentenza.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota del 26 aprile 2007 prot. UL/2007/3710, ha risposto alla Commissione sostenendo che il recepimento tardivo della Direttiva, avvenuto con il decreto legislativo del 3 Aprile 2006 n. 152, non ha consentito l'avvio delle attività necessarie né il rispetto della tempistica.

Si stanno comunque interessando le Amministrazioni regionali per completare le ricerche e fornire le informazioni richieste alla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Da tale procedura non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto si ritiene che la realizzazione e la presentazione delle analisi richieste dalle Autorità comunitarie possa essere effettuata dalle ordinarie strutture amministrative e tecniche.

Scheda 38 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2339 ex art. 226 del Trattato CE**

“Incenerimento rifiuti pericolosi – Società Engelhard Italiana Spa a Settecamini (Roma)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione delle direttive: n. 94/67/CE n. 2000/76/CE; n. 85/337/CE modificata dalla direttiva n. 97/11/CE, in relazione all'impianto di incenerimento dei rifiuti pericolosi gestito a Roma, in località Settecamini, dalla Engelhard Italia S.p.a.

La Commissione ritiene che l'impianto in questione nel bruciare e ridurre in cenere i catalizzatori esausti contaminati con sostanze pericolose, rientri nella categoria degli inceneritori di rifiuti pericolosi, e quindi sia soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 3 della direttiva 94/67/CE.

Le autorizzazioni ottenute in precedenza dall'impianto, invece – a detta della Commissione – non erano finalizzate a garantire che la società avesse adottato adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e avesse osservato i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di inquinamento ambientale.

Secondo la Commissione per le caratteristiche dell'impianto, la Repubblica Italiana avrebbe dovuto verificare se era necessaria la Valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CCE.

Stato della Procedura

In seguito alla Messa in Mora del 19/12/2005 e Messa in mora complementare del 4/07/2006, la Commissione ha emesso parere motivato del 12/12/2006 al quale sono seguite, nell'arco del 2007, note di risposta da parte del Ministero dell'Ambiente.

Quest'ultimo ha ricordato che, in applicazione della normativa comunitaria, qualora l'iter approvativo sia stato avviato prima della data in cui ha trovato applicazione la direttiva V.I.A. n. 94/67/CE (3 luglio 1988) questo non rientra nel campo di applicazione della stessa V.I.A., ma se una nuova procedura di autorizzazione sia stata già formalmente avviata dopo la predetta data, l'intervento deve essere sottoposto a V.I.A. Secondo il Ministero dell'Ambiente l'impianto avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale quanto meno a partire dal 26.11.2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico dello Stato.

Scheda 39 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/4051 ex art. 226 del Trattato Ce "Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all'allegato I alla direttiva 75/442/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con Messa in Mora del 13/07/2005 la Commissione ha contestato all'Italia di essere venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 1 lett. a) della direttiva 75/442/CE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (ora la 2006/12/CE), in quanto ha adottato e mantenuto in vigore l'art. 1, commi da 25 a 27 e comma 29 della legge n. 308/2004. Tali disposizioni sono state, infatti, confermate dagli articoli 183 e 229 del d.lgs. n. 152/2006.

La direttiva in questione è volta a proteggere la salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti, a tal fine incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure adeguate volte al recupero dei rifiuti e al loro utilizzo come fonte di energia.

La disposizione che la Commissione contesta esclude tassativamente dalla nozione di rifiuto alcune tipologie di rottami derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo in uso nell'industria siderurgica. Tra questi, quindi, anche il combustibile derivato da rifiuti urbani e speciali non pericolosi, conformi ai parametri stabiliti dalle norme tecniche. Tale esclusione comporta, di conseguenza, la non applicabilità della direttiva riguardante la gestione dei rifiuti ai suddetti rottami, in completa violazione della direttiva menzionata.

La Commissione sostiene che l'Italia confonde tra "funzione utile" di rifiuto per operare una distinzione tra operazioni di recupero e di smaltimento, e "funzione utile" di rifiuto al fine di distinguere tra rifiuti e non rifiuti. Ogni rifiuto recuperabile può avere funzione utile e recuperabile, ma questo ragionamento non può essere esteso sino ad affermare che i materiali utili non possono essere considerati come rifiuti.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, in seguito alla notifica della messa in mora e del parere motivato del 19/12/2005 la Commissione ha provveduto ad inoltrare all'Italia un parere motivato complementare in data 12 dicembre 2006.

L'Amministrazione competente, con nota del 15 gennaio 2007, ha comunicato essere in corso di adozione un decreto legislativo di modifica del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), che, fra le altre, introduce le correzioni normative necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 40- Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/4128** ex art. 226 del Trattato CE

"Progetto di un terminale GNL presso il delta del PO (Rovigo)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**Violazione**

Con Messa in Mora del 10/04/2006 la Commissione contesta all'Italia di essere venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, in quanto nella progettazione del terminale marino per GNL (gas naturale liquefatto) al largo del Delta del Po, non sono state effettuate le idonee valutazioni con riferimento alle disposizioni delle direttive 79/409/CE e 92/43/CEE riguardanti rispettivamente la protezione degli uccelli selvatici e la conservazione degli habitat naturali della fauna e flora selvatica.

Infatti, né il progetto originale, né quello di raddoppio della capacità di rigassificazione sono stati sottoposti a valutazione dell'incidenza ai sensi delle summenzionate direttive. Tale omissione, pregiudica, a detta della Commissione, la salvaguardia dell'interesse ecologico dei siti interessati, incidendo sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della fauna e della flora selvatiche.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, lettera del 4 aprile 2006 a cui le autorità hanno dato seguito trasmettendo le pertinenti osservazioni.

Con nota dell'agosto 2006 l'Amministrazione competente ha sottolineato che la procedura seguita nella progettazione ha consentito l'adozione di misure atte ad evitare il degrado degli habitat e delle specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone in questione sono state designate. A tal fine, specifica l'Amministrazione, le attività in essere e quelle previste sono e saranno oggetti di sistematici controlli e verifiche.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 41 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/4170- ex articolo 226 del Trattato CE**

Valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto di costruzione di un rigassificatore nell'area portuale di Brindisi.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Inosservanza della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 96/82/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e della Direttiva 96/82/CE sul controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ("Direttiva Seveso"). La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, concedendo nel gennaio 2003 alla Società British LNG l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un rigassificatore di gas naturale liquefatto nel porto di Brindisi, avrebbe dovuto sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero alla verifica di assoggettabilità alla VIA, non l'intero rigassificatore, che non rientra di per sé nella sfera di applicazione della Direttiva, ma alcune delle opere previste nell'ambito del progetto stesso, quali i serbatoi di stoccaggio di gas naturale, i gasdotti di raccordo, i lavori portuali marittimi. Inoltre, atteso che il progetto del rigassificatore ricade nel campo di applicazione della "Direttiva Seveso", l'Italia avrebbe dovuto dare alla popolazione la possibilità di esprimere il proprio parere nella fase di elaborazione del progetto, come previsto dalla Direttiva stessa.

Le Autorità italiane hanno convocato una Conferenza dei Servizi decisoria in data 28 maggio 2007, in merito al decreto di autorizzazione n. 17032 del 21 gennaio 2003, allo scopo di:

- adottare la determinazione di apertura di un procedimento di autotutela nella forma dell'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990, da assumersi solo all'esito della procedura di VIA e della consultazione della popolazione interessata;
- individuare un eventuale termine per la presentazione dell'istanza di VIA da parte della Società British (Ditta autorizzata alla costruzione);
- acquisire - sempre ex articolo 21 della legge 241/1990 - il concerto del Ministero dell'Ambiente e l'intesa della Regione Puglia per l'adozione di un provvedimento di sospensione degli effetti del citato decreto n. 17032/2003, di durata correlata al tempo necessario all'espletamento della VIA e alla consultazione delle popolazioni interessate.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, lettera del 23 marzo 2007 e poiché l'Italia non ha contestato gli addebiti formulati né risolto gli stessi, ha fatto seguire un parere motivato in data 18 luglio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 42 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/4347- ex articolo 226 del Trattato CE
Gestione del “Lago Idro” sito di importanza comunitaria (SIC) IT 3120065

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Inosservanza dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche (Direttiva Habitat). La Commissione sostiene che la gestione delle risorse idriche del Lago Idro, causa di frequenti variazioni nel livello dello stesso, comporta effetti negativi sul SIC IT 3120065, istituito sulla sponda settentrionale del lago nella provincia di Trento.

In particolare, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, non avendo subordinato il rinnovo della concessione di derivazione delle acque ad una valutazione delle implicazioni su detto SIC, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva, non ha di conseguenza applicato le condizioni stabilite dal paragrafo 4 dello stesso articolo, ossia l'adozione di misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea (Natura 2000) in zone speciali di conservazione. Inoltre, a parere della Commissione, l'Italia non ha adottato misure idonee ad evitare il deterioramento degli habitat nonché la perturbazione delle specie per le quali il sito è stato designato.

L'Italia ha sottolineato che nessun provvedimento che avesse potuto incidere sul SIC è stato approvato in via definitiva successivamente al 22 dicembre 2003, data di classificazione del SIC. Inoltre, il sito è stato interessato da interventi di restauro ambientale e, nell'ambito del progetto Nemos cofinanziato dall'UE, sono state fatte opere di rinaturalizzazione sulla sponda trentina per mitigare gli effetti delle escursioni del livello del lago. Inoltre, le strutture provinciali competenti stanno predisponendo uno specifico piano di gestione del sito che analizzerà le problematiche emerse e definirà le misure di mitigazione. Detto piano sarà tenuto in debita considerazione dalla segreteria tecnica dell'Accordo tra regione Lombardia e provincia autonoma di Trento, per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del Lago d'Idro e del fiume Chiese, che saranno oggetto, da parte degli Enti interessati, di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, in data 18 ottobre 2005, cui è seguita la messa in mora complementare in data 12 ottobre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 43 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/0788** ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione della direttiva 2005/33/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2005/33/CE riguardante tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, nell'ottobre 2006.

Con decreto legislativo in data 9 novembre 2007, n. 205 sono state adottate le misure per il recepimento della direttiva comunitaria in questione.

Si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 44 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2017 ex art. 226 del Trattato CE**

Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente/Ministero della Salute

Violazione

Con Messa in Mora del 10/04/2006 la CE contesta all'Italia di non aver applicato correttamente la direttiva 76/160/CE dell'8/12/1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, con particolare riferimento all'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di acque di balneazione che figurano nelle relazioni sintetiche annuali notificate dall'Italia ai sensi dell'art. 13 della stessa direttiva.

Dalla citata relazione risulta che l'Italia (per il periodo 1991-2004) ha escluso n. 1248 acque dalla applicazione della direttiva. In tal modo, l'Italia ha evitato di applicare le norme comunitarie a tutela dei bagnanti, mascherando presumibilmente problemi di inquinamento. La CE chiede di effettuare campionamenti come prescritto dalla stessa direttiva, nonché di fornire informazioni molto dettagliate su queste acque per giustificare l'esclusione dalla balneazione. Solo dall'esame di tali giustificazioni, si potrà desumere la correttezza della decisione di esclusione.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, del 10 aprile 2006 prot. 201704. Il Ministero della Salute nel giugno 2007, ha fornito risposta alla messa in mora evidenziando che l'Italia ha 7.373 Km di costa, costantemente controllata con criteri cautelativi e monitorata capillarmente dalle ARPA. Conseguentemente l'Italia invia annualmente i dati relativi alla attuazione della direttiva sulla balneazione, come richiesto dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 45 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 226 del Trattato CE-**

Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati sì recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente in corso di approvazione, recante "misure minime di tutela della fauna selvatica", che dovrebbe sanare molte contestazioni della Commissione, peraltro le Regioni, nell'ambito delle loro competenze, potranno assicurare un livello di protezione più elevato. Tale Decreto, non appena perfezionato, anche con l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sarà trasmesso ufficialmente alla Commissione. Un ulteriore intervento concerne la "caccia in deroga", con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. La Valle d'Aosta, il Piemonte e la Sicilia non intendono avvalersi dei prelievi in deroga e, pertanto, non prevedono un intervento normativo. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità, è prevista una modifica puntuale della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Queste modifiche saranno inserite in un disegno di legge che, una volta perfezionato, sarà notificato ufficialmente alla Commissione.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, del 28 giugno 2006. L'Italia ha trasmesso elementi informativi, da ultimo nel luglio 2007. Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 46 – Ambiente**Procedura di infrazione** n. 2006/2163 – Procedura ex art. 226

Mancata osservanza della Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

Inosservanza degli articoli 3 e 5 della Direttiva 91/676/CEE, che mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

La Commissione rileva che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla citata Direttiva in quanto non ha riesaminato, rivisto e completato in maniera adeguata la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3), né ha adottato, per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, programmi di azione che contengano le misure vincolanti di cui all'articolo 5, in particolare, quelle del paragrafo 3 (che dispone che i piani di azione debbono tenere conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni ambientali nelle Regioni interessate) e quelle del paragrafo 4, sull'adozione di norme concernenti, tra l'altro:

- i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
- la capacità dei depositi per effluenti di allevamento;
- la limitazione dell'uso di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola (che deve tenere conto, per esempio, delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo, delle condizioni climatiche, del fabbisogno prevedibile di azoto, ecc.).

Le Autorità italiane, per poter dare riscontro in maniera dettagliata alle richieste della Commissione e definire puntualmente gli impegni da assumere, hanno organizzato incontri con le Regioni ed hanno comunicato gli adempimenti via adottati da molte Regioni, da ultimo con nota del maggio 2007 (provvedimenti della Liguria, Toscana e Sicilia).

Relativamente alla norma che regola lo spandimento degli effluenti di allevamento su tutto il territorio nazionale, è stato trasmesso ai servizi comunitari il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, concernente "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" il cui titolo V è dedicato espressamente ai divieti e prescrizioni da adottare nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 4 aprile 2006. L'Italia ha trasmesso elementi informativi, da ultimo nel maggio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 47 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/2315 – Procedura di infrazione ex art. 226

“Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Lombardia - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell'Italia per inadeguata trasposizione nell'ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al “progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 18 ottobre 2006, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Con nota del 5 aprile 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente in risposta alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con le quali si informa che 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In esito a tali adeguamenti, si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.